

Art. 15 (Modalità di esercizio delle unità d'offerta)

1. L'esercizio delle strutture relative alle unità d'offerta della rete sociale di cui all'articolo 4, comma 2, è soggetto alla presentazione di una comunicazione preventiva al comune competente per territorio, che certifichi, da parte del gestore, il possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni regionali.(52)
2. (53)
3. In caso di accertata carenza dei requisiti minimi previsti dalla vigente normativa, il comune, previa diffida ed impartendo le eventuali prescrizioni, dispone la chiusura della struttura e la revoca dell'eventuale atto di accreditamento. In caso di accertato pericolo per la salute o per l'incolumità delle persone, l'autorità competente dispone l'immediata chiusura della struttura e prescrive le misure da adottare per la ripresa dell'attività.(54)
1. 3 bis. (55)
2. 3 ter. Fatte salve le responsabilità di natura civile e penale, nonché le sanzioni previste per le violazioni di altre normative regionali o nazionali, le unità d'offerta sociali incorrono nelle seguenti sanzioni:(56)
 - a) da € 2.500 a € 25.000 per la mancata presentazione della comunicazione di inizio attività di cui al comma 1;
 - b) da € 500 a € 5.000 per l'esercizio dell'attività in mancanza dei requisiti minimi;
 - c) da € 250 a € 2.500 per il mancato mantenimento di uno o più requisiti di accreditamento.
3. 3 quater. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3 ter sono competenti i comuni. Le somme riscosse a seguito dell'irrogazione delle sanzioni sono introitate dagli stessi enti.(57)

Note

52. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 8, lett. j), numero 43 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Ai sensi dell'art. 2, comma 8 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23 la modifica è apportata alla data indicata nelle deliberazioni della Giunta regionale costitutive delle ATS e delle ASST di cui all'art. 8, comma 4 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23.

53. Il comma è stato abrogato dall'art. 2, comma 8, lett. j), numero 42 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Ai sensi dell'art. 2, comma 8 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23 la modifica è apportata alla data indicata nelle deliberazioni della Giunta regionale costitutive delle ATS e delle ASST di cui all'art. 8, comma 4 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23.

54. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 8, lett. j), numero 45 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Ai sensi dell'art. 2, comma 8 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23 la modifica è apportata alla data indicata nelle deliberazioni della Giunta regionale costitutive delle ATS e delle ASST di cui all'art. 8, comma 4 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23.

55. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. f) della l.r. 24 febbraio 2012, n. 2 e successivamente abrogato dall'art. 2, comma 8, lett. j), numero 42 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Ai sensi dell'art. 2, comma 8 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23 la modifica è apportata alla data indicata nelle deliberazioni della Giunta regionale costitutive delle ATS e delle ASST di cui all'art. 8, comma 4 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23.

56. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. f) della l.r. 24 febbraio 2012, n. 2.

57. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. f) della l.r. 24 febbraio 2012, n. 2 e successivamente modificato dall'art. 2, comma 8, lett. j), numero 46 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Ai sensi dell'art. 2, comma 8 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23 la modifica è apportata alla data indicata nelle deliberazioni della Giunta regionale costitutive delle ATS e delle ASST di cui all'art. 8, comma 4 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23.